

# CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

**n° 06 del 20.05.2020**

**OGGETTO: TASSA RIFIUTI. DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio, alle ore 20,20, in Manfredonia e nel Palazzo di Città, si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Francesca Basta, e ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	X	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	X	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	X	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- X Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 ci del D.Lgs 267/2000);  
II Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- X I Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta-relazione del Dirigente del Settore Economico- Finanziario, dott.ssa Maricarmen Distante

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Richiamate al riguardo:

- la deliberazione n. 11 del 31.07.2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, con la quale è stato rimodulato, a seguito di aumento del costo di smaltimento, il Piano Economico Finanziario di Gestione rifiuti urbani per l'anno 2019 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 e 13/2019;
- la deliberazione n. 12 del 31.07.2019 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio, con la quale, tra l'altro, sono state aggiornate le tariffe Tari 2019, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2018, decorrenti dal 1° gennaio 2019;

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 avente ad oggetto Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, la quale:

- introduce una nuova disciplina in materia di IMU prevedendo l'abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni sulla tassa rifiuti TARI a decorrere dall'anno 2020, nonché l'unificazione IMU – TASI in un'unica imposta locale di cui viene puntualmente definito il regime applicativo che ciascun Comune potrà recepire in un apposito regolamento da adottarsi entro il 30.06.2020, individuata quale data limite per l'approvazione delle aliquote della nuova IMU per l'anno 2020;
- nulla prevede specificamente in ordine alla TARI in quanto l'art. 1 c. 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Arera – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente- alcune funzioni di regolazione di controllo in materia di ciclo dei rifiuti, tra cui anche la predisposizione dell'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento, nonché l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ATO per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Considerato che l'Arera ha avviato due distinti procedimenti, uno per la formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti e l'altro per la regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, a conclusione dei quali ha approvato due distinte deliberazioni, rispettivamente la n. 443/2019 del 31.10.2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti

2018/2021, da attuarsi a decorrere dall'anno 2020 e la n. 444 in pari data, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, che andrà in vigore dal 1<sup>a</sup> aprile 2020 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Considerato che l'applicazione del nuovo MTR – Metodo Tariffario Servizio Integrato Gestione Rifiuti 2018/2021, utilizzato per la stesura dei piani finanziari su cui fondare il calcolo delle tariffe tari 2020, risulta per alcuni aspetti incompatibili con le regole vigenti in materia di approvazione dei bilanci di previsione dei comuni e in particolare:

- con l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che gli enti locali approvino il bilancio entro il 31.12 dell'anno precedente;
- con l'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ove si prevede che il documento sia necessariamente corredato dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, che costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

Vista la deliberazione del Presidente della Provincia di Foggia n. 3 del 10.01.2020 che ha confermato per l'anno 2020 la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, in ragione del 4%;

Visto il decreto legge "Cura Italia" n. 18/2020 adottato dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid 19 che differisce al 30 giugno il termine dell'approvazione delle tariffe tari 2020 comma 4 art 107, precedentemente previsto al 30 aprile;

Vista la delibera 59/2020 con la quale l'Arera richiedeva lo slittamento al 30 giugno dei termini relativi agli obblighi in materia di trasparenza prevista dalla 444/2019 per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;

Visto l'articolo 107 comma 5 del decreto legge n. 18/2020 che consente ai comuni di confermare per il 2020 le tariffe della tari adottate nell'anno precedente provvedendo, altresì, entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia, alla determinazione del PEF 2020;

Vista la disposizione che stabilisce inoltre che l'eventuale conguaglio tra i due piani economico finanziari (2019 e 2020) può essere ripartito in tre annualità a decorrere dal 2021 consentendo di fatto di gestire in più tempo gli adempimenti connessi al nuovo sistema tariffario predisposto dall'Arera;

Tenuto conto della grave fase di emergenza epidemiologica "Covid 19";

Rilevato che, sulla base dell'art. 172 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in tema di allegati obbligatori alla delibera di approvazione del bilancio di previsione armonizzato, la deliberazione di approvazione delle tariffe della TARI presuppone comunque l'intervenuta approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, come sancito dall'art. 1, comma 683 della L. 147/2013;

Ritenuto pertanto, all'esito di una lettura coordinata di tutte le disposizioni di legge sopra richiamate, oggettivamente difficoltoso l'approvazione di un piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti redatto secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31.10.2019, di determinare la tariffa TARI per l'anno 2020 sulla base del piano finanziario trasmesso dall'ASE SpA in data 04/03/2020;

Richiamati l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle tariffe TARI sono di competenza del Consiglio comunale;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato trasmesso in data 27/03/2020 al Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

Il Dirigente

**f.to:** Dott.ssa Maricarmen Distante

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Richiamato il decreto n. 7/2020 della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco ad oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 2019 - Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali”;

#### **DELIBERA**

1) di approvare la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata

2) di confermare, per tutte le argomentazioni e motivazioni meglio espresse nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente riportate, con efficacia dal 1° gennaio 2020 e con riferimento all'anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti, di cui alla citata deliberazione n. 12/2019, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fatto salvo l'obbligo di approvare, entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia, il PEF 2020 e la correlata tariffa TARI;

3) di approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

4) di dare atto che la tariffa per l'anno 2020, come determinata al precedente punto 1) potrà essere modificata all'esito dell'approvazione del PEF 2020 che, qualora riporti maggiori oneri rispetto al PEF 2019, tali maggiori oneri potranno determinare variazione della tariffa e conseguentemente ripartito nei termini di legge;

5) di dare atto che la suddetta tariffa TARI per l'anno 2020, come determinata al precedente punto 1), tiene conto di tutte le variabili, i parametri, i coefficienti e quant'altro posto alla base della determinazione della tariffa TARI per l'anno 2019 di cui alla citata deliberazione n. 12/2019;

6) di dare atto che il PEF 2020 sarà adottato con riguardo a quanto previsto dalle deliberazioni Arera n. 443 e n. 444 del 31.10.2019;

7) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, che per l'anno 2020 è pari al 4%;

8) di stabilire per l'anno 2020 le seguenti scadenze della TARI:

- 1^ rata 1° giugno;
- 2^ rata 30 luglio;
- 3^ rata 30 settembre;
- 4^ rata 30 novembre;

9) di disporre la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale al massimo entro la data prevista per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze;

10) di notificare il presente provvedimento all'ASE S.p.A.;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267.



# CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° **12**

Seduta n.8 del **31.07.2019**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA, ADOZIONE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO. AGGIORNAMENTO TARIFFE TARI 2019. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 11,40 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Vittorio PISCITELLI**

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia con decreto del Presidente della Repubblica in data 21/05/2019, alla presenza del Segretario Generale Giuliana Maria GALANTINO ha adottato la seguente deliberazione:

---

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

**Oggetto: Presa d'atto disavanzo gestione di competenza, adozione misure necessarie a ripristinare il pareggio. Aggiornamento tariffe TARI 2019. Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi degli Articoli 175 e 193 D.Lgs. 267/2000.**

Su relazione del Dirigente f.f. del Quarto Settore,

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 "Legge Finanziaria per l'anno 2007" ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019, avente ad oggetto: "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018- 2027 (art.243-bis) D.Lgs. n.267/2000";

Considerato che con D.P.R. del 21 maggio 2019 è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Manfredonia e nominato Commissario Straordinario il dott. Vittorio Piscitelli, per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

Considerato altresì che con deliberazione n. 10 del 24 luglio u.s., munita di parere dell'Organo di Revisione, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio approvava il Bilancio di Previsione 2019-2021 in coerenza con quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2019;

Dato atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, assicurano in via previsionale il rispetto del pareggio di bilancio nonché di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Salvaguardia degli equilibri di bilancio");

Considerato che, con deliberazione n. 11 del 31/07/2019, munita di parere dell'Organo di Revisione, si approvava l'integrazione al PEF 2019 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2019, dovuta ai maggiori oneri di trasporto e conferimento dei rifiuti;

VISTI:

- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Dato atto che il maggior costo determinato con deliberazione n. 11 del 31/07/2019 (integrazione al PEF) non garantisce il permanere degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa in quanto la maggiore spesa non è ripianabile con minori spese e con maggiori entrate, nonché con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (oltre quanto già previsto) e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;

Tenuto conto che non può provvedersi con le modalità sopra indicate e pertanto occorre riequilibrare il bilancio mediante la modifica delle tariffe Tari, approvate con deliberazione n. 16 del 31.03.2018, ed efficaci anche per l'anno 2019;

Vista la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 29 maggio 2017 che, nella parte preliminare, fornisce un'ampia disamina delle possibilità per l'ente locale di procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, ad una rettifica delle proprie tariffe al fine di garantire l'equilibrio complessivo di Bilancio, non potendosi provvedere in altro modo tenuto conto che il ciclo dei rifiuti può essere solo finanziato dalla Tari;

Tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 193, comma 2, e visto quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 dello stesso articolo 193 del TUEL che testualmente recita "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", si rende necessario procedere con l'adeguamento delle tariffe Tari 2019, giusta prospetto delle tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche opportunamente aggiornate, Allegato A);

Rilevato come, solo a seguito dell'adeguamento tariffario TARI per l'anno 2019, la gestione di competenza relativamente alla parte corrente si presenta in una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, mentre la gestione di competenza relativamente alla parte capitale è di per sé in una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2019, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n° 158/99 tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L.n° 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo



15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente;

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 78,00% a carico delle utenze domestiche e del 22,00% a carico delle utenze non domestiche, determinata in base alle stime di gettito 2019;
- previsione di apposita agevolazione, nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L n°147/2013;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

Preso atto che per la determinazione delle tariffe si è confermata in toto la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa TARI 2018 avvenuta con atto di C.C. 16/2018 con la ripartizione dei costi nella misura del 78,00 % a carico delle utenze domestiche e al 22,00 % a carico delle utenze non domestiche, giustificando così il mantenimento di omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie interessate, (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che si reputa necessario inserire nella scadenza del 30 novembre 2019 il conguaglio relativo all'anno 2019 scaturente dal presente aumento delle tariffe, quantificabile tra il 6 ed il 7%, tenuto conto che gli avvisi di pagamento sono già stati recapitati ai contribuenti interessati;

Considerato che i dati finali riassuntivi del bilancio, a seguito della predetta variazione, vengono riportati nel quadro generale riassuntivo di cui al prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato Allegato "B";

Vista la delibera n.8 dell'11.01.2019 con la quale la Provincia di Foggia ha stabilito di confermare anche per l'anno 2019 la misura dell'aliquota del 4%, per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato trasmesso in data 27/07/2019 al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale con verbale n.21 del 30.07.2019 hanno espresso parere favorevole;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;

DELIBERA

- 1) di dare atto, a seguito dell'integrazione al Pef con deliberazione n. 11 del 31/07/2019, dello squilibrio di competenza del bilancio di previsione 2019-2020 adottato con deliberazione n. 10 del 24 luglio 2019;
- 2) di adottare quale misura necessaria a ripristinare il pareggio di competenza, in assenza di misure alternative rivenienti da maggiori entrate ovvero minori spese, la modifica delle tariffe TARI 2019;
- 3) di procedere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 193 del TUEL, all'aggiornamento delle tariffe Tari 2019, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, decorrenti dal 1° gennaio 2019 che verranno applicate con il conguaglio 2019;
- 4) di approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 5) di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato B);
- 6) di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario alla luce dell'aggiornamento tariffario della Tari di cui al punto 1) e della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 2), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento costituisce variazione al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021;
- 8) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia di Foggia, che per l'anno 2019 è pari al 4%;
- 9) di inserire per l'anno 2019 nella scadenza del 30 novembre 2019 il conguaglio scaturente dall'aumento delle tariffe approvate con la presente deliberazione;
- 11) di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 9**

Ufficio Proponente: **4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA, ADOZIONE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO. AGGIORNAMENTO TARIFFE TARI 2019. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2019

Il Responsabile di Settore

Matteo Ognissanti

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

dott Matteo Ognissanti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Piscitelli

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 8 AGO.2019..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data 8 AGO.2019 ai seguenti uffici **per l'esecuzione:**

Al Dirigente del 4° Settore - Economico - Finanziario

dott. Matteo Ognissanti

---

3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -  
 comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;  
è divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine di  
 cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 8 AGO.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale  
Data 8 AGO.2019



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2020 / 14

Ufficio Proponente: 4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Oggetto: TASSA RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2020

Il Responsabile di Settore  
f.to: Maricarmen Distante

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to: Maricarmen Distante

# CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714

PROVINCIA DI FOGGIA

---

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## VERBALE N. 08 DEL 02 aprile 2020

L'anno duemilaventi il giorno 02 del mese di aprile alle ore 10:00 si é riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott. Vincenzo Vendola - Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia - Componente
- Rag. Giuseppe Pesino - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere, giusta previsione di cui all'art. 239, comma 1, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, sulla Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 27/03/2020 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: "TASSA RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020."

L'Organo di revisione

### RICEVUTO

a mezzo pec in data 27/03/2020 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,

### VISTI

- il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 239, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 adottato dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 che differisce al 30 giugno il termine dell'approvazione delle tariffe TARI 2020, precedentemente previsto al 30 aprile;
- l'articolo 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 che consente ai comuni di confermare per il 2020 le tariffe della TARI adottate nell'anno precedente provvedendo altresì entro il 31 dicembre

2020 alla determinazione del PEF 2020;

#### ACQUISITI

- il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del settore Economico e Finanziario;

#### ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione per quanto di propria competenza.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to Dott.ssa Francesca BASTA**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**f.to Dott. Vittorio PISCITELLI**

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 28.05.2020 e dato avviso il 28.05.2020 ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del Settore IV

---

---

2.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il..... per decorrenza del termine di cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, 28.05.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

**f.to Dott.ssa Francesca BASTA**